

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n° 24 del 10-09-2006

**SETTORE EDILE – CONTRATTI D'APPALTO E RESPONSABILITA' SOLIDALE
CON IL SUB APPALTATORE**

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

MANOVRA ESTIVA - NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI

Strada spianata all'inversione contabile nel settore edile. La novità, introdotta dalla manovra d'estate in base all'articolo 35, commi 5 e seguenti, riguarda i rapporti in ambito Iva fra costruttore e imprese terze che effettuano lavorazioni per conto del costruttore.

La direttiva n. 2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto scorso, apporta modifiche di rilievo alla sesta direttiva Iva (n. 77/388/Ce), consentendo espressamente agli Stati membri di addossare su committente o cessionario, in deroga alle regole ordinarie, gli obblighi di versamento dell'imposta e quelli contabili e di autofatturazione. La direttiva fa espresso riferimento alle prestazioni di servizi per le attività di costruzione relative a immobili, compresa la riparazione, pulizia e manutenzione, nonché la consegna di lavori immobiliari. Il comma 6 dell'articolo 35 della manovra prevede che il nuovo meccanismo di reverse charge, relativo al settore edile, è attualmente congelato e che si applicherà alle prestazioni effettuate dopo la data di autorizzazione da parte degli organismi comunitari resa in base all'articolo 27 della sesta direttiva. Se nonché le nuove regole comunitarie appaiono compatibili, sul piano della disciplina sostanziale, con le disposizioni introdotte dal DI 223/06 convertito dalla legge 248/06, per cui potrebbe essere prossimo l'avvio di operatività delle nuove regole interne previste da queste ultime disposizioni.

Sul punto si ritiene necessario aspettare che si pronunci l'amministrazione finanziaria. Questo anche per che la direttiva n. 2006/69/Ce stabilisce obblighi procedurali che non sono stati seguiti nell'iter di formazione della normativa nazionale che è entrata in vigore prima dell'emanazione della direttiva: si tratta dell'obbligo di informazione del comitato (articolo 29, sesta direttiva), dell'obbligo di comunicazione preliminare alla Commissione, nonché di quello di menzione degli estremi della direttiva n. 2006/69/Ce all'interno del provvedimento normativo interno adottato in sua conformità.

Le disposizioni nazionali sull'inversione contabile hanno lo scopo di contrastare la creazione di soggetti fittizi costituiti, sotto forma di piccole imprese, soprattutto nel circuito delle costruzioni edili. Si tratta di un meccanismo pensato per creare un intestatario apparente pronto a emettere fatture di lavorazioni che la controparte (il costruttore) ha diritto di portare regolarmente a credito verso l'Erario, ben avendo presente, però, la prospettiva fraudolenta di non dover effettuare (da parte del soggetto fittizio prestatore) i versamenti dell'Iva a debito maturata a proprio carico. L'attribuzione, invece, della qualità di debitore d'imposta in capo al costruttore o all'appaltatore in via principale fornisce maggiori garanzie all'Erario, essendo ben difficile per questi soggetti far perdere le proprie tracce da una stagione all'altra.